

NEL QUADERNO UIF N. 11 - 20 LUGLIO 2018 ORE 06:00

Antiriciclaggio: quali elementi caratterizzano l'operatività anomala

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

Quali sono gli alert, gli indicatori di anomalia che possono portare gli intermediari finanziari ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta? Le varie casistiche illustrate nel Quaderno Antiriciclaggio n. 11 dell'UIF forniscono a tutti gli operatori indicazioni utili per agevolare la ricostruzione di schemi criminali, talvolta molto complessi e di non facile percezione: partendo dalla descrizione di casi concreti vengono, infatti, descritti ed approfonditi modelli operativi suscettibili di essere utilizzati a fini illeciti e formulate, laddove possibile, strategie di accertamento investigativo.

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato un nuovo numero della Collana Analisi e Studi dei **Quaderni dell'antiriciclaggio**, che raccoglie i lavori realizzati all'interno dell'Unità in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il numero di luglio, il terzo in pubblicazione sulle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contiene una variegata ma semplificata rappresentazione delle tipiche **attività di analisi finanziaria** svolte dall'Unità ed ha il pregio di evidenziare i progressi compiuti dagli operatori nel cogliere i segnali di attenzione richiamati negli **indicatori di anomalia**, negli **schemi comportamentali** e nelle **comunicazioni** diffuse dalla UIF.

Il quaderno UIF n. 11

Una strategia di intelligence vincente quella adottata dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e che ha portato alla pubblicazione del nuovo numero delle "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

La cura, l'approfondimento e la struttura pratica del processo informativo messo a punto dall'Unità rispondono all'esigenza di dare un supporto fattivo ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva **antiriciclaggio** (che, lo si ricorda, comprende intermediari bancari e finanziari, professionisti e prestatori di servizi di gioco), illustrando i casi più rilevanti approfonditi dalla UIF su input delle segnalazioni ricevute: dall'autoriciclaggio da evasione fiscale mediante simulazione di compravendita immobiliare, all'utilizzo anomalo di carte prepagate o, ancora, all'utilizzo irregolare di schemi negoziali, quali il factoring.

Come si evince dalle Premesse del numero in commento, circa un terzo delle segnalazioni pervenute alla UIF nel corso dell'ultimo anno, attiene ad operatività che violano norme fiscali, a

volte associate ad attività di **autoriciclaggio**, talvolta mediante sistemi di **false fatturazioni** o utilizzo di strumenti scarsamente tracciati, quali il videolottery o gli investimenti in **valute virtuali**.

Le varie **casistiche** illustrate nel nuovo numero, forniscono a tutti gli operatori indicazioni utili per agevolare la ricostruzione di schemi criminali talvolta molto complessi e di non facile percezione: partendo dalla descrizione di casi concreti - ovviamente eviscerati da ogni riferimento che possa consentire di risalire alla reale vicenda di origine - vengono infatti descritti ed approfonditi **modelli operativi** suscettibili di essere utilizzati a fini illeciti e formulate, laddove possibile, strategie di accertamento investigativo.

Nel prosieguo, analizzeremo sinteticamente una casistica di autoriciclaggio da evasione fiscale mediante **simulazione di compravendita immobiliare**, evidenziando i principali elementi caratterizzanti l'**operatività anomala**.

Un caso operativo

La vicenda trae origine dalla segnalazione di operazione sospette (SOS) di due banche che, autonomamente, comunicavano alla UIF la ricezione di due bonifici esteri sul conto di un facoltoso imprenditore, entrambi disposti da una società estera avente sede in uno stato a fiscalità privilegiata. I bonifici (di 2 e 3 milioni di euro circa) recavano, come causale, l'acquisto di una proprietà immobiliare in Italia.

A riprova della liceità dell'operazione, l'imprenditore produceva un contratto preliminare che fissava in 8 milioni il valore della compravendita e prevedeva il conferimento dell'intera somma prima della data del rogito che sarebbe stato stipulato, poi, in un Paese dell'Africa del Nord. Dal preliminare emergeva, inoltre, che la controparte acquirente si riservava il diritto di nominare, al momento dell'atto, un compratore terzo.

Ebbene, l'**opacità** nell'assetto della società ordinante, la sua ubicazione in un **Paese estero a fiscalità privilegiata** e la scelta, per il perfezionamento della compravendita, di un Paese terzo rispetto a quello delle parti del contratto, allertavano gli istituti bancari interessati dall'operazione ed esortavano l'Unità finanziaria a condurre uno specifico approfondimento.

Dagli approfondimenti condotti per il tramite del canale della collaborazione internazionale, è emerso infatti che il titolare effettivo della società ordinante corrispondeva con il destinatario ultimo dei fondi e che le disponibilità impiegate per i bonifici erano state accreditate sul conto societario tramite disposizioni provenienti, in parte, da un altro rapporto estero della società e, in altra parte, da un conto personale estero intestato al medesimo imprenditore.

Il complesso di tali informazioni ha quindi correttamente indotto le banche ad effettuare una SOS e la UIF, poi, a supporre che lo scopo perseguito dall'imprenditore era quello di rimpatriare i fondi illegalmente detenuti all'estero e non dichiarati al fisco italiano, in elusione degli oneri previsti per il rimpatrio nell'ambito della procedura di **voluntary disclosure** prevista dalla legge n. 186/2014.

Ma quali sono stati gli **alert** che hanno portato gli intermediari finanziari ad effettuare la **segnalazione di operazione sospetta**?

Anzitutto, vale la pena ricordare che l'art. 35, D.Lgs. n. 231/2007, sancisce in capo ai soggetti obbligati un obbligo di segnalazione quando "sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per

sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Tuttavia, proprio perché - come anticipato in premessa - l'individuazione di operazioni anomale o potenzialmente tali può non essere di facile percezione, la UIF - al fine di agevolare l'individuazione - emana ed aggiorna periodicamente i c.d. indicatori di anomalia, redatti sulla base dell'esperienza maturata in sede di analisi finanziaria con il contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza.

Nel caso di specie, gli Istituti finanziari interessati dall'operazione, nel formulare il proprio convincimento, hanno senz'altro tenuto conto dei seguenti indicatori di anomalia, tratti dal provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010:

- “Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni”

- “Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni”,

nonché di quelli tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni:

- “Società estere (specie se holding) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti”.

- “Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di società non residenti finalizzata a schermare il titolare effettivo dei fondi movimentati”.

In conclusione

Il caso analizzato fa emergere come un'attenta e ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi a disposizione, supportata da adeguati strumenti di ausilio, ben può portare a prevenire il compimento di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a contrastare il proliferarsi di fenomeni criminali.